



COMUNE DI FIRENZUOLA

REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 76 del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Costituzione e destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara per la costituzione del fondo di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nel quadro economico dell'opera nei successivi livelli di progettazione.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
5. Per gli appalti di servizi la progettazione deve rispettare le prescrizioni di cui all'art. 23 comma 15 del D.lgs n. 50/2016.
6. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 1. Responsabile unico del procedimento (c.d. RUP);
 2. soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 3. soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del D.lgs n. 50/2016;
 4. soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.lgs n. 50/2016;
 5. soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 6. soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 7. soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 8. soggetti incaricati del collaudo statico;
 9. soggetti incaricati della verifica di conformità;
 10. i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3

Costituzione del gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del responsabile del Settore competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti previsti per ciascuno dei destinatari, il provvedimento indica i tempi per dovervi provvedere anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile del Settore competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti individuati nel provvedimento di cui al comma 1, assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere assegnati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35Bis del D.lgs n. 165/2001. Il Responsabile del Settore è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate condizioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo incentivante:
 1. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 2. i lavori in amministrazione diretta;
 3. i lavori di importo inferiore ad €1.000,00;
 4. i contratti di beni e servizi di importo inferiore ad €1.000,00;
 5. i servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs n. 50/2016 ai sensi degli artt. 17 e 17bis del medesimo D.lgs;
 6. gli appalti di lavori, servizi o forniture affidati direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), compresi i casi di affidamento per urgenza, in house;
 7. Gli appalti di servizi e forniture nel caso in cui non venga nominato il direttore dell'esecuzione;

Art. 6

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3 lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3 lett. Ggggg).

Art. 7

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolte da Centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura pari a quanto previsto per la relativa attività dal presente regolamento e comunque previa stipula di convenzione tra le parti.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 8

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 comma 3 del D.lgs n. 50/2016.
2. Per i lavori di importo inferiore ad euro 100.000, per i quali non sussiste l'obbligo di inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori, ai fini della destinazione e successiva attribuzione dell'incentivo è sufficiente l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Art. 9

Graduazione del fondo incentivante

1. Per i lavori pubblici la percentuale massima da destinarsi al fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 è la seguente:

Importo	% da destinare al fondo
Fino a €1.000.000,00	2.00%
> 1.000.000,00 e < soglia comunitaria	1.80%
Oltre la soglia comunitaria	1.60%

Art. 10

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante

Attività	quota %	prestazione	ruolo	percentuale
Responsabile unico del procedimento e collaboratori	60%	Art. 31	RUP	30%
			collaboratori	30%
Programmazione della spesa per investimenti ¹	5%	Art. 21	Responsabile della programmazione	3%
			collaboratori	2%
Verifica preventiva della progettazione	5%	Art. 26	Responsabile della validazione	3%
			collaboratori	2%
Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	5%		Responsabile procedure di affidamento	3%
			collaboratori	2%
Direzione lavori. (La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo)	20%	Art. 101	D.L.	10%
			collaboratori	10%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	5%	Art. 102	collaudatore	3%
			collaboratori	2%
Totale	100%			

1 Per Responsabile della programmazione si intende, per i lavori pubblici, il soggetto referente della per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Tale figura ha diritto a percepire il compenso incentivante al momento della adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per la quota parte della singola opera oggetto di programmazione. Relativamente agli appalti di forniture e servizi si intende il soggetto responsabile della redazione del programma biennale di forniture e servizi. Di conseguenza non sono remunerabili tramite incentivo gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro (limitatamente al responsabile della programmazione).

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Per i servizi e le forniture di importo fino ad € 40.000 è richiesto il documento di progettazione di servizi e/o forniture.

Art. 13

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Per i servizi e le forniture la percentuale massima da destinarsi al fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 è la seguente:

Importo	% da destinare al fondo
Fino a €100.000,00	2.00%
> 100.001,00 e < soglia comunitaria	1.80%
Oltre la soglia comunitaria	1.60%

2. Ai fini della corresponsione dell'incentivo è necessario che sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 14

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Attività	quota %	prestazione	ruolo	percentuale
Responsabile unico del procedimento e collaboratori	60%	Art. 31	RUP	30%
			Collaboratori	30%
Programmazione della spesa per investimenti	5%	Art. 21	Responsabile della programmazione	3%
			Collaboratori	2%
Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	10%		Responsabile procedure di affidamento	6%

			Collaboratori	4%
Direzione dell'esecuzione	20%	Art. 101	D.E.C.	15%
			collaboratori	5%
Verifica di conformità	5%	Art. 102	Verificatore	3%
			Collaboratori	2%
Totale	100%			

CAPO IV

Norme comuni

Art. 15

Disciplina delle attività svolte in forma mista

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno dell'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno che abbia svolto le attività oggetto del presente regolamento.

Art. 16

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs n. 50/2016.

Art. 17

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalla cause previste dall'art. 106 comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106 comma 1 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori e al collaboratore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione lavori e al Collaudatore, se

individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10.00%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30.00%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50.00%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20.00%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40.00%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60.00%

Art. 18

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile tiene conto:
 1. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 2. della completezza della funzione svolta;
 3. della competenza e professionalità dimostrate;
 4. delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione dell'incentivo contengono adeguate motivazioni.

Art. 19

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 20

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento o dal Responsabile del Settore.

Art. 21

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Settore competente, su proposta del RUP, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Ove la figura di RUP e di Responsabile del Settore coincidano il provvedimento di liquidazione deve preventivamente essere trasmesso al Segretario comunale affinché apponga il proprio visto senza il quale l'atto di cui trattasi non acquista efficacia.
3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura per colpa non imputabile ai soggetti che hanno posto in essere le relative attività incentivabili.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene di norma entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alle attività svolte di competenza dell'anno finanziario.
5. Le attività svolte oltre l'anno di competenza finanziaria (es. Direzione lavori, funzione del RUP relativa alla fase di esecuzione) saranno liquidate successivamente alla approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione il Responsabile del Settore predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni contenente:
 1. tipo di attività da svolgere;
 2. percentuale realizzata;
 3. tempi previsti e tempi effettivi;

4. tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.
7. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco, al Segretario ed al Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 22

Conclusioni singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 1. Per la programmazione della spesa per investimenti: al momento della adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per la quota parte della singola opera o fornitura/servizio oggetto di programmazione²;
 2. Per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 3. Per le procedure con bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 4. Per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 5. Per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 6. Per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 7. Per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 23

Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

CAPO V

2 La quota parte di incentivo relativa alla programmazione della spesa non è pertanto liquidabile nelle ipotesi in cui l'appalto, per ragioni di importo, non debba essere inserito negli atti di programmazione (programmazione triennale/elenco annuale lavori pubblici e programmazione biennale servizi e forniture).

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice degli appalti pubblici.

Art. 25

Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione e si intendono automaticamente abrogate precedenti disposizioni regolamentari in materia.
3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC, ecc., che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.